



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

DECRETO

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relative fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, gli articoli 6 e 8;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'art.1, comma 629 che dispone *“Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classe dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stesi importi definiti per ciascuna classe dello stesso decreto”*;
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13022 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto *“Progressione economico dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali – Chiarimenti”*;
- VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 26 settembre 2020, n. 239;
- VISTO il *“Regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240”*, emanato con D.R. n. 41 del 14 gennaio 2021 ed emendato con D.R. n. 382 del 13 aprile 2021;
- RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico n. 8 del 26 gennaio 2021, con la quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici di primo e di secondo grado operative con riferimento alle procedure valutative per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali relative all'anno 2020;
- RAVVISATA la necessità di emanare specifici bandi ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione previste dall'art. 2 del citato Regolamento d'Ateneo individuando, con elenco allegato parte integrante dei suddetti bandi, i soggetti chiamati alla valutazione;

DECRETA

**Art. 1**  
**Indizione della procedura**



È indetta una procedura di valutazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Brescia finalizzata all'attribuzione delle progressioni economiche biennali a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010.

## Art.2

### Requisiti di partecipazione ed elenchi degli aventi diritto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in premessa possono partecipare alla procedura di valutazione di cui al presente bando i professori ordinari e associati e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano maturato **nel corso dell'anno 2020** il biennio di anzianità; vale a dire:

- i docenti assunti in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2018, sia in caso di prima nomina presso l'Ateneo che di passaggio di ruolo;
- i docenti che nel corso dell'anno 2018, a seguito di valutazione triennale positiva, siano stati inquadrati in una classe stipendiale ai sensi della Legge n. 240/2010 ovvero in una classe stipendiale "a regime" (colonna D) ai sensi dell'Allegato 1 al D.P.R. 232/2011.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del suddetto Regolamento di Ateneo, i docenti che nel biennio accademico di riferimento hanno effettuato assenze a qualsiasi titolo superiori a 12 mesi non hanno diritto alla partecipazione alla procedura; per i casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo.

2. L'elenco dei docenti che hanno maturato il requisito di anzianità biennale utile ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione, così come individuato dal comma 1 del presente articolo, è allegato al presente bando, del quale costituisce parte integrante, ed è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (All. 1).

3. Avverso l'elenco di cui al comma 2 gli interessati possono presentare reclamo al Magnifico Rettore entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Sul reclamo decide il Rettore con proprio decreto. L'elenco definitivo degli aventi diritto è pubblicato nei successivi 15 giorni.

4. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà comunque disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla valutazione di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti.

## Art. 3

### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura valutativa deve essere presentata **entro le ore 23.59 del 31 maggio 2021, unicamente per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, al seguente link:

<https://pica.cineca.it/unibs/val-biennale-2020>

Successivamente a tale termine, la piattaforma non consentirà di partecipare alla procedura.

Per l'accesso all'applicazione informatica è richiesto l'utilizzo delle credenziali "login miur".

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

**Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare il possesso di almeno due dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Ateneo di cui in premessa relativi al biennio accademico specificato nel comma successivo.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del suddetto Regolamento, alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio accademico antecedente



l'anno solare nel quale viene maturato il diritto alla progressione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La Relazione dovrà pertanto fare riferimento al biennio accademico **2017/2018 e 2018/2019** e presentare, oltre a tutti i contenuti previsti dall'art. 3 del Regolamento per la valutazione oggetto del presente bando, l'elenco completo delle pubblicazioni effettuate nel biennio di riferimento, anche al fine di ottemperare all'adempimento previsto dagli artt. 18 e 33 del D.P.R. 382/80.

4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche a campione in ordine alla veridicità di atti, fatti, qualità e stati soggettivi autocertificati nella domanda e nella relazione sopra indicate. Si segnala che in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000 che prevedono, rispettivamente, la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le responsabilità penali previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

#### **Articolo 4** **Procedura di valutazione**

1. La progressione economica, mediante attribuzione della classe biennale successiva rispetto a quella in godimento, avviene all'esito di una procedura valutativa sull'attività svolta dal docente nel biennio accademico precedente l'anno solare di maturazione del biennio di anzianità, nell'ambito della didattica, della ricerca e delle attività gestionali, fermo restando l'adempimento dei compiti d'ufficio previsti dal "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento".

2. Ai fini della progressione economica i docenti devono essere in possesso di almeno due tra i requisiti indicati dall'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo citato in premessa; per i casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 7, commi 5 e 6 del suddetto Regolamento.

3. I docenti che, nel periodo di riferimento, hanno svolto la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei potranno autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere con le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

4. L'attività di valutazione è demandata ad una Commissione di primo grado, nominata con le modalità di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del suddetto Regolamento, e si concluderà con l'attribuzione di un giudizio positivo o negativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, commi 4 e 5 del citato Regolamento.

5. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3 del presente bando.

6. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione della progressione economica biennale esclusivamente ai docenti che abbiano conseguito un giudizio positivo.

7. Eventuali ricorsi amministrativi potranno essere presentati alla Commissione di secondo grado, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione; la stessa dovrà esprimersi in via definitiva entro i 20 giorni successivi, così come previsto all'art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo.

#### **Articolo 5** **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (*General Data Protection Regulation*) – per comodità definito Regolamento. Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Brescia, con sede legale in Brescia – Piazza del Mercato 15, indirizzo PEC: [ammcentr@cert.unibs.it](mailto:ammcentr@cert.unibs.it), tel. centralino: 030 29881. Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: [rpd@unibs.it](mailto:rpd@unibs.it), con sede in Brescia – Piazza del Mercato, 15.



In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l'esclusione dalle prove. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con alto grado di profilo di rischio per la libertà delle persone, essi verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza – manuali e/o elettroniche – al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative; in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno, e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

I trattamenti non comportano processi decisionali automatizzati.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali. Lo stesso potrà altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

## **Articolo 6 Responsabile del procedimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Elena Bazzoli, U.O.C. "Personale Docente" (e-mail [docenti-ricercatori@unibs.it](mailto:docenti-ricercatori@unibs.it)).

## **Articolo 7 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di legge e regolamentari in materia.

Brescia, *data del protocollo*

IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira)

*Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05*